

Deliberazione della Giunta Regionale 5 ottobre 2009, n. 10-12277

Articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20. Disposizioni di attuazione adottate ai sensi del comma 3 per il pagamento in rate mensili delle sanzioni tributarie. Modificazioni ed integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2002, n. 28-7485, modificata con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003, n. 39-8730.

(omissis)

LA GIUNTA REGIONALE

a voti unanimi...

delibera

- di modificare il dispositivo della deliberazione della Giunta regionale 28 ottobre 2002, n. 28-7485, come modificato dalla deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003, n. 39-8730, come segue:

1) il punto 1 è sostituito dal seguente: “1) di norma, il dirigente del settore politiche fiscali dispone, su richiesta dell’interessato e sempre che il carico tributario complessivamente accertato o liquidato, comprensivo del tributo, della sanzione o delle sanzioni, degli interessi di mora e degli eventuali altri accessori non sia inferiore a 120 euro, il pagamento in non più di cinque rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 280 euro, in non più di dieci rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 600 euro, in non più di quindici rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 1.260 euro, in non più di venti rate mensili se il carico tributario complessivo non è superiore a 2.700 euro, in non più di trenta rate mensili se il carico tributario è superiore a 2.700 euro,”;

2) dopo il punto 1 è aggiunto il seguente: “1bis) in casi particolari ed eccezionali, da valutarsi di volta in volta, il dirigente del settore politiche fiscali può, con proprio provvedimento, disporre il pagamento in non più di trenta rate mensili stabilendone le modalità in deroga ai criteri di cui al punto 1;”

2) il punto 5 è sostituito dal seguente: “la richiesta di cui al punto 1 può essere presentata in qualunque tempo, purché prima che abbia avuto inizio il procedimento di riscossione coattiva.”.

La presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sul *Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte* ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 8/R.

(omissis)